



CORTE DEI CONTI  
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

---

AUDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL  
PIANO STRUTTURALE DI BILANCIO DI MEDIO TERMINE 2025-2029

Commissioni riunite Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica



Ottobre 2024

**36.**

Tra le azioni di riforma indicate nel Piano si collocano le misure per l'attuazione della riforma fiscale, quelle per "la promozione della *compliance* volontaria a costi ridotti" e quelle per il contrasto all'evasione fiscale.

Quanto alle prime, va considerato che in attuazione delle previsioni contenute nella legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, sono stati emanati finora tredici decreti legislativi dei quali uno di carattere prevalentemente correttivo di tre decreti legislativi precedenti. Tali decreti, coerentemente con i criteri direttivi della delega, si sono caratterizzati per il contenuto spiccatamente *manutentivo* e procedimentale del sistema in essere. Limitati sono stati gli interventi di portata sostanziale che incidono sulla disciplina dei principali tributi. Tra questi va ricordato il d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, recante disposizioni per la revisione dell'imposizione personale sul reddito delle persone fisiche, oltre che di modifica delle aliquote fiscali per l'anno 2024. Proprio a proposito dell'IRPEF - relativamente alla quale il Piano prevede che vengano resi strutturali gli obiettivi di rimodulazione delle aliquote e gli effetti del cuneo fiscale, nonché che venga effettuato il riordino delle spese fiscali in un'ottica pluriennale - non può essere trascurato come essa, introdotta con la riforma del sistema fiscale del 1971-1973, abbia ormai del tutto smarrito il carattere dell'onnicomprendività che, sia pure in modo mai compiutamente attuato, era l'elemento fondante del tributo insieme alla accentuata progressività a scaglioni delle aliquote.

Oggi il sistema dell'IRPEF, soprattutto per effetto di imposte sostitutive, regime forfetari e, non ultimo, per l'accentuata progressiva spersonalizzazione dei redditi personali attraverso l'interposizione societaria, ha sempre di più acquisito i caratteri di imposizione sui redditi di lavoro dipendente e di pensione che, come è noto, sui redditi di lavoro dipendente e di pensione le cui ritenute, come dinanzi osservato, nella prima frazione del 2024 hanno rappresentato circa l'85 per cento dell'IRPEF da attività ordinarie (il 92 per cento, considerando anche le ritenute sugli autonomi), per un totale di 117 miliardi di accertato (competenza giuridica) nei primi sette mesi del 2024 (125 miliardi con le ritenute sugli autonomi). In tale contesto non appare certamente agevole conciliare gli ambiziosi principi e criteri direttivi indicati nell'art. 5 della legge n. 111, secondo i quali

l'imposta sui redditi delle persone fisiche dovrà comportare la revisione e la graduale riduzione dell'imposta nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, con le pressanti esigenze determinate dalle condizioni della finanza pubblica.

### 37.

Quanto alle misure per la promozione della compliance “a costi ridotti” - tralasciando in questa sede gli interventi settoriali di minor respiro, relativi al CIN per le locazioni brevi o al regime di alcuni pagamenti per spese alberghiere e di ristorazione - in un'ottica generale va senz'altro apprezzato l'assicurato collegamento tra le informazioni derivanti dai pagamenti elettronici e dalla registrazione dei corrispettivi, così come il potenziamento del sistema informativo della fiscalità, l'interoperabilità banche dati e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Si tratta di misure certamente essenziali che, tuttavia, per sfruttare al meglio il loro potenziale, necessitano di essere accompagnate dal concorso di altri strumenti organizzativi e conoscitivi.

Ci si riferisce, in particolare, a quello che dovrebbe essere il ruolo attivo delle strutture territoriali dell'Amministrazione fiscale nella fase dell'adempimento degli obblighi fiscali (versamento e dichiarazione) nei confronti dei contribuenti che svolgono attività indipendenti, nei quali si concentra l'evasione all'imposta personale. Puntare unicamente sugli strumenti telematici, peraltro in gran parte usati *ex post* rispetto all'adempimento, non sembra essere un fattore risolutivo per contenere significativamente un fenomeno che interessa un numero elevato di contribuenti.

Parimenti, il potenziamento del sistema informativo e l'interoperabilità degli archivi per essere realmente efficaci richiederebbero una forte integrazione dei dati che riguardano le attività economiche con quelli che attengono ai consumi privati e agli incrementi patrimoniali delle famiglie. In tale direzione vanno compiuti progressi significativi. Basti pensare alla preclusione a conoscere i contenuti analitici delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali o ai limiti alquanto elevati per i pagamenti in contanti, che consentono il facile occultamento delle transazioni, in particolare nel settore dei servizi erogati agli stessi consumatori. Del tutto marginale, poi, risulta l'utilizzazione “preventiva” dei dati finanziari, che ancora non vengono utilizzati per favorire l'adempimento spontaneo, sviluppando – come pure sarebbe tecnicamente possibile – un

costruttivo confronto già in sede pre-dichiarativa con i dati della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici.

### 38.

In merito alla più generale azione di contrasto dell'evasione, va tenuto presente che i miglioramenti che si sono registrati nel settore dell'IVA sembrerebbero derivare non solo dalla progressiva introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, esteso dal gennaio scorso anche a tutti i contribuenti in regime forfetario, ma anche dall'adozione dello *split payment* e del *reverse charge*, strumenti che, comportando lo spostamento dell'adempimento sul soggetto più affidabile, implicano un'evidente deroga all'ordinario meccanismo del tributo. A ciò si aggiunga il progressivo spontaneo diffondersi negli ultimi anni dei pagamenti elettronici. Nonostante tale diminuzione del gap, che risulta peraltro in linea con la tendenza degli altri stati europei, il livello di evasione all'IVA è, in valore assoluto, il più elevato dell'Unione e, in rapporto al Pil, tra i più elevati, di gran lunga superiore a quello di Germania e Francia secondo quanto rilevabile sugli appositi report della Commissione europea.

Ancora più grave e persistente appare il gap dell'IRPEF nel comparto degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi che, secondo le analisi dell'apposita Commissione ministeriale<sup>24</sup> continua ad essere stimato nei due terzi dell'imposta potenziale.

Si è ipotizzato che tale contraddizione possa derivare dal diverso comportamento adottato dalle società di capitali, soggette all'IRES, rispetto ai soggetti IRPEF con riguardo alla fatturazione elettronica. Quali che possano essere le ragioni di ciò, resta la patologica dimensione dell'evasione nel settore delle attività indipendenti.

Peraltro, anche in materia di riscossione e sanzione, gli interventi legislativi introdotti recentemente non appaiono pienamente coerenti con l'esigenza di indurre una maggiore *tax compliance* in quella parte di contribuenti caratterizzati da forte autonomia comportamentale e presso i quali si concentrano i fenomeni evasivi.

Ci si riferisce, in particolare, alle più ampie possibilità di rateazione previste dall'art. 13 del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione e all'assenza, nel medesimo legislativo, di una concreta strategia per conferire efficacia all'azione di riscossione coattiva.

---

<sup>24</sup> 'Aggiornamento alla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva'.

Anche l'attenuazione delle misure sanzionatorie prevista con il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, potrebbe indebolire in futuro la deterrenza che dovrebbe caratterizzare il sistema di contrasto all'evasione.

Come la Corte ha già avuto modo di rilevare in occasione dell'audizione sul DEF, se può essere ragionevole una attenuazione delle sanzioni amministrative ciò dovrebbe avvenire a condizione che le stesse recuperino in effettività e tempestività.

In definitiva, la gravità e la diffusione del fenomeno evasivo in Italia renderebbero necessaria un'azione combinata e coerente tra tutte le diverse leve utilizzabili, quali: a) l'accompagnamento del contribuente nella fase dell'adempimento da parte dell'Amministrazione mediante l'instaurazione selettiva di un momento di confronto preventivo basato sulla completa e tempestiva utilizzazione delle banche dati, prima fra tutti quella finanziaria, e sulla conoscenza di ogni altro elemento conoscitivo disponibile localmente; b) la sufficiente frequenza dei controlli *ex post*, idonea a contrastare un fenomeno numericamente molto elevato; c) l'equilibrata calibrazione delle conseguenze dell'evasione, sia in termini di misura e tipologia delle sanzioni applicabili, sia in termini di effettività dell'azione di riscossione coattiva in caso di mancato pagamento.

Peraltro, l'ampiezza del fenomeno evasivo da contrastare potrebbe anche implicare un allargamento dell'area di applicazione del meccanismo della ritenuta d'acconto, demandandone l'effettuazione al soggetto incaricato della transazione finanziaria.


### *Le spese fiscali nel Piano Strutturale di Bilancio*

#### **39.**

La necessità di procedere al riordino delle spese fiscali è richiamata con forza nel Piano strutturale di Bilancio, mettendola in relazione al completamento della Riforma Fiscale. La Riforma fiscale, i cui principi sono delineati dalla legge delega 111/2023, e che costituisce una riforma di accompagnamento del PNNR, non prevede indicazioni specifiche sul riordino complessivo delle spese fiscali. In generale, la delega prevede che la revisione del sistema di prelievo dovrà essere funzionale alla semplificazione e alla maggiore efficienza e solo nell'articolo 9 richiama la necessità di riordinare gli incentivi alle imprese. La riduzione delle spese fiscali è stata reiteratamente raccomandata dalla Commissione Europea con la finalità di consolidamento dei conti pubblici e di una maggiore equità del prelievo: la richiesta di intervenire sulle *tax expenditures* è stata fatta

ancora nel Giugno 2024 e precedentemente era stata fatta diverse altre volte nell'ultimo decennio<sup>25</sup>.

NUMERO DELLE SPESE FISCALI E RISORSE NOMINALI IMPEGNATE SECONDO L'ANNO DI VIGENZA<sup>26</sup>



Numero spese fiscali asse di sinistra, ammontare di risorse impegnate in miliardi di euro (asse destro)

Fonte: Rapporto Annuale sulle Spese Fiscali (vari anni)

Nonostante le reiterate raccomandazioni della Commissione e le dichiarazioni programmatiche di tutti i governi negli ultimi 15 anni, il numero di spese fiscali complessive supera oramai dal 2019 le 700 unità, con le spese erariali oramai stabilmente sopra le 600 (626 nel 2024) e il corrispondente ammontare di risorse impegnato stimato in oltre 150 miliardi di euro (104 miliardi per le sole erariali). Si tratta dunque di un ammontare che rapportato al Pil supera il 7 per cento (7,13 per cento secondo il Rapporto sulle Spese Fiscali del 2023), in aumento di oltre due punti di Pil rispetto al 2017.

I programmi di abolizione delle agevolazioni fiscali si sono susseguiti nello sviluppo del sistema tributario italiano con cadenza regolare, ed erano già presenti nella riforma tributaria degli anni Settanta. In particolare, ai programmi di riforma analitica delle agevolazioni si sono alternati progetti di tagli lineari, suggeriti proprio dall'apparente impossibilità di procedere a una revisione che

<sup>25</sup> In particolare, per l'Italia si raccomanda di "rendere il sistema tributario più propizio alla crescita, con particolare attenzione alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e in linea con gli obiettivi di sostenibilità di bilancio, anche riducendo le spese fiscali e aggiornando i valori catastali, garantendo nel contempo l'equità e la progressività e sostenendo la transizione verde" (RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio dell'Italia, COM 612 final 2024). Si vedano le raccomandazioni del 2023, 2022, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013.

<sup>26</sup> La diversa colorazione delle barre relative al numero di spese fiscali erariali fino al 2016 vuole sottolineare la discontinuità creata dal d.lgs. 160/2015 che ha dettato nuovi principi di rilevazione delle spese fiscali.

enucleasse i provvedimenti da mantenere da quelli da abolire. Ad esempio, il governo Berlusconi, con il d.l. n. 138 del 2011, prevedeva un taglio lineare delle agevolazioni come clausola di salvaguardia in assenza di una riforma fiscale e assistenziale che portasse ingenti risparmi per la finanza pubblica. Il tema del taglio delle agevolazioni nell'ambito del riordino della spesa (*spending review*) torna anche nelle clausole di salvaguardia riformulate dal decreto Monti e in questo stesso ambito si è mosso il Rapporto Giavazzi che individuava in 10 miliardi di euro l'ammontare dei sussidi e agevolazioni alle imprese più immediatamente rimovibili. Questa difficoltà a riformare le spese fiscali concentrandosi su quelle ritenute efficienti ed efficaci non è un problema solo italiano: le agevolazioni tendono ad aumentare di anno in anno in tutti i paesi<sup>27</sup>, e il sostanziale automatismo delle *tax expenditures* spiega infatti la persistenza degli incentivi all'interno dei sistemi tributari moderni; raramente si assiste ad un'abolizione delle spese fiscali, se non in conseguenza di riforme più generali che modificano profondamente i tributi interessati. Il taglio lineare, certamente efficace per la semplicità di attuazione e una relativa certezza di risultato, ben rappresenta però il fallimento del *policy maker* che rinuncia a valutare l'efficacia e il senso di agevolazioni che sopravvivono nell'ordinamento da molti anni e possono trovarsi in contrasto con nuovi obiettivi sentiti dai cittadini. In presenza di una necessità di recuperare il gettito, si tende a preferire una riduzione lineare dei benefici a una riforma più profonda per limitare il costo politico di dover scontentare particolari categorie di beneficiari.

Neanche il PSB, come la delega sulla Riforma Fiscale, fornisce indicazioni generali sulle modalità del riordino e del taglio dei regimi agevolativi, ma specifica che esso dovrebbe coniugare gli obiettivi di “incremento dell'efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transizione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale”. In particolare, è interessante notare come l'unica indicazione specifica contenuta nel Piano sia quella dell'allineamento delle aliquote delle accise per *gasolio* e *benzina* (e altre politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica) che corrisponde alla rimozione di uno dei più discussi Sussidi Ambientali Dannosi (SAD). Il Catalogo sui Sussidi Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 2022 evidenzia come siano stimabili maggiori costi esterni specifici della combustione del gasolio rispetto alla benzina (inquinamento da particolati, PM, ossidi di azoto e ozono) e, quindi, un trattamento fiscale preferenziale non sia giustificato<sup>28</sup>. La tabella evidenzia alcune aliquote di ulteriori agevolazioni per particolari impieghi dei carburanti che, alla luce degli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto, non appaiono ugualmente giustificabili.

<sup>27</sup> Si veda il Rapporto di Coordinamento 2023 per le tendenze internazionali.


<sup>28</sup> Il differenziale delle aliquote dei carburanti non è riportato nell'elenco del Rapporto sulle Spese Fiscali, ma solo nel Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Dannosi. Nell'edizione 2023 del Catalogo si sottolinea come l'aliquota ottimale del gasolio, corrispondente ai costi esterni e al contenuto energetico, sarebbe superiore a quella della benzina e stimata in 797,80 per mille litri. Il minor gettito perso viene quantificato nel Catalogo in oltre 3,3 miliardi di euro per il 2021.

ALIQUOTE DI ACCISA SUI CARBURANTI E PRINCIPALI RIDUZIONI (EURO PER 1000 LITRI)

<b>Benzina aliquota ordinaria</b>	<b>728.4</b>
<i>Ambulanze, forze armate naz.</i>	359
<i>Taxi</i>	359
<i>Riduzione veicoli agricoli</i>	356.9
<b>Gasolio aliquota ordinaria</b>	<b>617.4</b>
<i>Ambulanze, forze armate naz.</i>	333
<i>Taxi</i>	333
<i>Autotrasporto di persone e merci</i>	403
<i>Riduzione veicoli agricoli</i>	135.828
<i>Ferrovie</i>	185.22
<i>Imbarcazioni pesca</i>	esenzione
<i>Navigazione aerea</i>	esenzione

L'allineamento dell'accisa del gasolio rispetto alla benzina potrebbe rispondere, oltre che alla fissazione di una aliquota ottimale di accisa finalizzata al processo di decarbonizzazione, anche alla finalità del recupero di gettito. Per quanto, infatti, i consumi dei carburanti da parte delle famiglie siano in netta riduzione negli ultimi anni – in corrispondenza di una crescente efficienza dei mezzi e della penetrazione dei motori ibridi e elettrici, i consumi complessivi di gasolio sono maggiormente stabili, perché legati anche a usi industriali e di trasporto delle merci su gomma. È evidente che, affinché il riallineamento delle aliquote sia efficace per spingere a un cambiamento del mix energetico nella direzione della decarbonizzazione, dovrebbero modificarsi in proporzione tutti gli utilizzi del prodotto, non solo quelli legati alla mobilità privata. Sarebbe dunque opportuno, per quanto riguarda gli altri utilizzi, inserire questa manovra in una strategia ampia e chiara relativa alle politiche di transizione energetica dei vari settori, tenendo bene in considerazione gli effetti distributivi che potranno emergere nella transizione.

CONSUMI DI CARBURANTI (MIGLIAIA DI TONNELLATE) E GETTITO DELLE ACCISE (MILIARDI DI EURO, ASSE DX)



Fonte: Unem- Unione Petrolifera

Il PSB si sofferma inoltre sulla necessità di controllo delle risorse impiegate nei trattamenti agevolati, per tutelare gli equilibri di bilancio. La recente esperienza del Superbonus 110% (ma anche altri episodi di trattamenti agevolati per le imprese) ha infatti mostrato la necessità di introdurre una autorizzazione preventiva e dunque un monitoraggio *ex ante* con una definizione di tetti di spesa. Con la crescita dell'utilizzo



degli incentivi fiscali (in contrapposizione ai sussidi erogati sotto forma monetaria) e in particolare dei crediti di imposta compensabili, le agevolazioni hanno assunto in gran parte le caratteristiche di automaticità della procedura (senza nessun filtro ex ante), certezza dell'approvazione (a meno di contestazioni ex post di procedure non corrette), e rapidità della monetizzazione (con la compensazione che da verticale è diventata orizzontale). La definizione di tetti di spesa nei regimi agevolativi di tipo incentivante è stata auspicata più volte dalla Corte<sup>29</sup>, che ha sottolineato come sia necessario non solo tutelare gli equilibri di finanza pubblica ma anche preservare una distribuzione equa e trasparente delle risorse impegnate tra cittadini e imprese, e tra settori economici e differenti forme di impresa all'interno del comparto produttivo. Il sistema di autorizzazione preventiva dovrebbe dunque avere caratteristiche di trasparenza e di efficienza. Trovare il punto di mediazione tra esigenze di tutela della finanza pubblica, certezza del diritto all'agevolazione e efficiente allocazione delle risorse (evitando che prevalga il solo criterio della rapidità della prenotazione) costituisce una sfida impegnativa, ma non meno vitale, data l'importanza che gli investimenti innovativi hanno per la competitività delle imprese e per la crescita.

Nel riordino delle agevolazioni andranno poi valutate anche le interazioni con i vincoli posti dal coordinamento fiscale europeo e le nuove norme introdotte per limitare la pianificazione fiscale aggressiva (*Base Erosion and Profit Shifting*, BEPS). Sul primo punto i vincoli alla crescita della spesa netta potrebbero far ridurre l'ampio utilizzo dei crediti di imposta, che vengono registrati in bilancio tra le spese e che potrebbero dunque creare pressione sull'indicatore della spesa netta. Al contrario, la competizione internazionale per la localizzazione delle grandi imprese suggerirebbe di mantenere la formula del credito di imposta pagabile (dunque compensabile con gli altri tributi), perché questa forma di incentivo è in qualche modo tutelata e determina una minore probabilità di dover pagare l'imposta minima globale, rispetto alle altre forme di incentivo<sup>30</sup>.

Se, come discusso, il PSB richiama opportunamente in più punti l'esigenza di rivedere le spese fiscali anche con la finalità di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, non sono pochi i passaggi in cui lo stesso Piano prevede un allargamento o una conferma degli incentivi. In particolare, si parla di incentivazione in merito alla natalità, all'occupazione femminile e delle categorie svantaggiate, alla promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, delle imprese localizzate nelle regioni meridionali e infine anche di incentivi alla permanenza nel mercato del lavoro.

---

<sup>29</sup> Si veda il Rapporto di Coordinamento 2023 e la Memoria nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia del maggio 2023.

<sup>30</sup> Il riferimento è all'adesione UE all'accordo sulla Global Minimum Tax, così come delineato con la direttiva 2022/2523 e recepito con il decreto legislativo 209/2023.

L'obiettivo della riduzione dei regimi agevolativi e della semplificazione del sistema, confermato anche nel Piano, dovrà trovare una coerenza complessiva.

Quanto alla distribuzione delle spese fiscali, va ricordato che i provvedimenti agevolativi sono estremamente concentrati: anche se quasi un quarto dei trattamenti agevolativi censiti non ha una quantificazione in termini di risorse impegnate, tra quelle per cui è possibile quantificare un importo, le prime 20 spese (il 3,2 del totale) ha un costo in termini di minor gettito pari a oltre il 75 per cento del totale (80 miliardi sui complessivi 104 per l'anno 2024)<sup>31</sup>.


La categoria che assorbe il maggior impegno di risorse è quella delle agevolazioni legate agli immobili (tra cui vengono censite la deduzione abitazione principale, regime della cedolare secca, ristrutturazioni edilizie e efficientamento energetico), il gruppo ricollegabile al *welfare* (dove viene censita tra l'altro l'irrilevanza fiscale dell'assegno unico, le detrazioni per spese sanitarie e l'esenzione per le pensioni di tipo assistenziale) e il gruppo degli incentivi per gli investimenti materiali e immateriali delle imprese. Anche accantonando la nota vicenda del Superbonus 110%, ampiamente discussa in altri documenti, è importante sottolineare che le sole detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio (che maturano con un'aliquota del 50 per cento della spesa nel 2024 su tutti gli immobili residenziali) determinano un minor gettito stimato nel Rapporto sulle Spese Fiscali per il 2024 pari a oltre 11 miliardi di euro<sup>32</sup>. La figura sottostante, basata sulle dichiarazioni IRPEF, evidenzia la crescita del valore delle detrazioni che, rispetto al 2010 sono quadruplicate, mentre la quota di beneficiari si è stabilizzata nel 2022 intorno al 25 per cento.

---

<sup>31</sup> Si veda il Rapporto sulle Spese Fiscali 2023.

<sup>32</sup> Il minor gettito ricollegabile alle principali agevolazioni del recupero del patrimonio edilizio e dell'efficientamento energetico è stimato per il 2024 pari a circa 40 miliardi.

AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENZA ENERGETICA  
(NUMERO INDICE 2010=100) E QUOTA DEI BENEFICIARI SUL TOTALE DEI CONTRIBUENTI IRPEF



Fonte MEF: Statistiche sulle Dichiarazioni IRPEF

Da notare che i beneficiari sono concentrati nelle classi più elevate. Il 5 per cento della popolazione più ricca (collocata nel ventesimo ventile) assorbe quasi il trenta per cento delle detrazioni per le ristrutturazioni nell'anno di imposta 2022. Si tratta dunque di un'agevolazione con carattere fortemente regressivo: se anche l'entità dell'agevolazione è prevista scendere (a legislazione vigente l'aliquota delle detrazioni passerà dal 1° gennaio 2025 dal 50 per cento al 36 per cento), interventi per differenziare il trattamento di favore a seconda della tipologia di immobile o del reddito del beneficiario potrebbero essere considerati per contenere l'impegno di risorse in questo campo. Questione diversa è l'incentivazione dell'efficientamento energetico degli edifici per cui, nonostante l'ingentissima mole di risorse recentemente impegnate con il Superbonus, molte risorse dovranno essere investite nei prossimi anni. La direttiva EPBD (*Energy performance of buildings Directive IV*)<sup>33</sup> ha infatti fissato delle soglie minime di aumento dell'efficienza energetica per il 2030 e il 2035 e per cui andrà sviluppato un piano che accompagni gli investimenti per l'efficientamento dell'intero patrimonio edilizio e in particolare di quello delle famiglie e che non hanno beneficiato del Superbonus.

<sup>33</sup> Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 08/05/2024.